

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE
DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

(in attuazione Accordo Territoriale del 5.11.2013)

ART. 1 – PREMESSA

In riferimento all'accordo territoriale del 5.11.2013, avente per oggetto lo sviluppo della bilateralità nel territorio di Roma e Provincia, è istituita la COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO, ai sensi e per gli effetti del CCNL del Terziario vigente e dello Statuto dell'Ente Bilaterale Terziario di Roma e Provincia, che il presente regolamento intende disciplinare in attuazione delle specifiche finalità in esso definite.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE

Presso EBiT ROMA è istituita la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e Arbitrato di cui all'art.37, Sezione Terza del CCNL e del Contratto Integrativo Territoriale del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi di Roma e Provincia.

La Commissione Paritetica Territoriale è composta:

- a. per i datori di lavoro: da 1 componente effettivo e 1 supplente, nominati dalla CONFCOMMERCIO ROMA
- b. per i lavoratori: da 1 componente e 1 supplente, nominati da ciascuna delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DEI LAVORATORI, firmatarie del presente accordo, cui il lavoratore sia iscritto e/o abbia conferito mandato.

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli Artt. 409 e 412TER di Procedura Civile e come da ultimo modificato dalla Legge 183/2010, le controversie individuali e singole o plurime relative all'applicazione del CCNL TERZIARIO e della Contrattazione Territoriale o aziendale comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del contratto nazionale citato, al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

La Commissione è competente anche per le controversie individuali, di cui alla Legge 15.07.1966, n°604, ed alla Legge 20.05.1970, n°300, come modificata dalla Legge 11.05.1990, n°108.

ART.3 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE E PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE

La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta da 1 rappresentante di CONFCOMMERCIO ROMA e da 1 rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori di firmatarie del presente contratto, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS di Roma e Lazio, cui il lavoratore sia iscritto e/o abbia conferito mandato.

L'organizzazione sindacale dei lavoratori o quella dei datori di lavoro, inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione la richiesta di espletamento del Tentativo di Conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia, con le seguenti modalità:

- attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo
commissione.conciliazione@ebitroma.it
- spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R

La Segreteria, ricevuta la richiesta, provvederà entro 20 giorni a convocare le parti, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'associazione sindacale o datoriale.

La comunicazione, di cui al precedente comma, interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le parti potranno richiedere, con le stesse modalità della richiesta, un rinvio congiunto della convocazione.

Il rinvio verrà concesso a condizione che le due parti siano d'accordo, in tal caso la Segreteria della Commissione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione.

Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione paritetica la comunicazione di rinuncia della convocazione, con le stesse modalità previste per la richiesta.

ART. 4 – PROCEDURA PER LA CONCILIAZIONE

La Commissione Paritetica di Conciliazione esperisce, entro il termine di 60 giorni, il tentativo di conciliazione ai sensi degli Artt. 409 e 412TER e come ultimo modificato dalla Legge 183/2010.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in sei copie e sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione, viene quindi depositato a cura della Confcommercio Roma presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.

In caso di mancata comparizione di una delle parti la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.

ART.5 – PROCEDURA PER LA CONCILIAZIONE GIA' CONCORDATA TRA LE PARTI

Le parti, azienda e lavoratore, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, attraverso spontanea comparizione, possono richiedere alla Commissione di conciliare la stessa, così come previsto dall'art.2113 c.c. a conferma della esplicita volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.

La richiesta di convocazione dovrà essere inoltrata alla Segreteria che provvederà a fissare la data, anche in relazione ad un calendario concordato tra le parti componenti la Commissione.

ART.6 – COMPITI DELLA SEGRETERIA

La Segreteria avrà il compito di espletare tutte le funzioni di supporto riferite al funzionamento e al rispetto delle procedure di convocazione, così come previsto dal presente Regolamento, nonché è tenuta alla verifica circa la regolarità della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale.

ART.7 – COLLEGIO ARBITRALE

Ai sensi della Legge 24 novembre 2010, n.183, viene costituito presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario il Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente art.4, ed ai sensi dell'art. 412 – ter c.p.c. e delle specifiche disposizioni (art.38) del CCNL TDS.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 5, Legge 11 agosto 1973, n. 533, al Collegio arbitrale può essere promosso, da parte di ciascuna delle parti coinvolte nel procedimento conciliativo, il deferimento della controversia, secondo le norme previste dal presente accordo. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art.412-ter, abbia esito negativo, le Parti potranno adire il Collegio Arbitrale entro i successivi 30 giorni.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.7, comma 6, della Legge 300/70, al Collegio Arbitrale può essere affidato il mandato a risolvere le controversie relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari, secondo le procedure di seguito indicate.

ART. 8 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato è composto da tre membri di cui due con funzione di arbitro, scelti uno dalla CONFCOMMERCIO ROMA e un altro designato dalle organizzazioni sindacali territoriali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di Collegio Arbitrale costituito per l'esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al precedente art.3, i due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti sindacali, possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione.

- Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo dalle due organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, lo stesso verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
- Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

L'Ente Bilaterale Territoriale fornirà un segretario che si occuperà di ogni mansione di cancelleria (comunicazioni, verbalizzazione, copie, battitura testi, ecc.)

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

La parte interessata dovrà fare domanda (predisposta in apposito modulo) per l'attivazione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso l'Ente Bilaterale Territoriale, il quale, nei cinque giorni successivi, dovrà inviarne comunicazione alla controparte, indicando l'oggetto della controversia. La controparte, se vorrà aderire alla procedura, dovrà farlo entro 10 giorni dal ricevimento mediante sottoscrizione di apposito modulo che le verrà inviato.

Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

ASSISTENZA DELLE PARTI

Le parti saranno assistite ciascuna da un esperto, nominato dalla rispettiva associazione sindacale o datoriale di appartenenza, chiamato Difensore.

ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

L'Ente Bilaterale Territoriale, una volta pervenuta l'accettazione scritta dell'altra parte, dovrà nei successivi 15 giorni costituire il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato. Una volta costituito il Collegio, il Presidente provvederà a fissare entro 15 giorni la prima riunione del Collegio con la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei

procuratori di queste;

- eventuali ulteriori elementi istruttori quali scritti, documenti e all'occorrenza informatori.

LA PROCEDURA

Il Collegio, operando nel rispetto dei principi di lealtà, di correttezza, di buona fede e specificatamente del diritto alla difesa, emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

ART. 9

Le parti si danno atto che il Collegio Arbitrale, di cui all'art.4, ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 4 novembre 2010 n.183 e svolge le proprie funzioni sulla base del presente Regolamento.

Le parti, nell'apposito modulo, dovranno esonerare il Collegio da ogni eventuale responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni o altro.

Il lodo è emesso nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto, ed è impugnabile ai sensi di legge avanti al Tribunale.

ART.10

L'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 2 e l'attività di conciliazione prevista dal precedente art. 3 si svolgeranno presso la sede dell'Ente Bilaterale Territoriale Terziario (EBiT ROMA), sito in Piazza Giuseppe Mazzini 27, Roma.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale Territoriale e dal Protocollo Integrativo allegato all'Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001.

Per la pratica realizzazione dell'attività delle Commissioni Paritetiche Territoriali, per quanto di pertinenza delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituenti il predetto Ente Bilaterale e firmatarie del presente accordo, le parti procederanno a deliberazioni specifiche nel pieno rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCOMMERCIO ROMA

FILCAMS-CGIL

FISCASCAT-CISL

UILTUCS-UIL
